

N. 01715/2008 REG.SEN.  
N. 01306/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2003, proposto da:  
Enel Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Valeriano Ferrari, Giovanni Fontana, Piergiorgio Galli, con domicilio eletto presso l'avv. Valeriano Ferrari in Torino, via Cavalli, 12;

*contro*

Idropadana Srl (Già Idropadana di Bruera R.& C. S.a.s.), rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Angeletti, Simonetta Mollica, Simona Viola, con domicilio eletto presso l'avv. Carlo Angeletti in Torino, via Bertola, 2;

*restituzione somme dovute a seguito di cessione di energia elettrica prodotta da centrale idroelettrica.*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Idropadana Srl (Già Idropadana di Bruera R.& C. S.a.s.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 08/05/2008 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

La ricorrente, con atto introduttivo regolarmente e tempestivamente notificato e depositato, adisce questo T.A.R. convenendo in giudizio non una pubblica Amministrazione e nemmeno un gestore di un pubblico servizio dalla natura formale privatistica ma con funzionalizzazione dell'attività alla gestione di un pubblico servizio, bensì un'impresa privata tout court, dedita all'attività di produzione di energia elettrica.

Parte ricorrente domanda la condanna al pagamento di oneri economici e alla restituzione di somme che assume ad essa dovute sulla base di una convenzione per la cessione di energia "dedicata", stipulata inter partes in data 10.10.1994 ai sensi dell'art. 22 della L. 9.1.1991, n. 9.

Tale scheda negoziale aveva come causa contrattuale la cessione totale all'Enel dell'energia prodotta dalla Idropadana s.r.l. attraverso un proprio impianto ad acqua fluente con potenza fino a 3 Megawatt sito in località Roreto del Comune di Roure (TO). La convenzione invocata a fondamento della pretesa restitutoria sarebbe conforme ai criteri dettati dall'attuale Ministero delle Attività Produttive e informanti una "convenzione - tipo", approvata con un D.M. del 1992, sulla scorta della quale le parti convenivano che la convenzione stipulata avesse durata dal 1.1.1993 al 31.12.1998, termine entro il quale, in forza della pattuizione, la società resistente si vincolava a cedere all'ENEL S.p.A. tutta l'energia elettrica prodotta mediante la citata centrale idroelettrica, rientrante tra i c.d. impianti "mini idro".

Del pari, ai fini della determinazione del corrispettivo della descritta cessione energetica le parti facevano riferimento alla Deliberazione n. 6 del 29.4.2002 adottata dal CIPE.

Poco tempo prima dello spirare del termine di scadenza convenuto in contratto, Enel S.p.A. comunicava alla controparte negoziale di non aver intenzione di rinnovare la citata convenzione, optando di regolamentare i futuri rapporti di acquisto dell'energia prodotta dalla resistente attraverso il sistema del ritiro della sola energia c.d. eccedentaria.

Il prezzo dell'energia elettrica veniva poi stabilito autoritativamente dall'Autorità per l'Energia con una serie di provvedimenti tariffari denominate "Delibere". Seguiva anche un macchinoso sistema di effettuazione di conguagli da parte della Società di Gestione della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) nel frattempo subentrata ad Enel S.p.A. nei contratti sottoscritti a far data dal 1.1.2001.

La causa perveniva alla pubblica Udienza del 8.5.2008, nella quale, uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale e sulla Relazione del

Magistrato designato, Referendario Avv. Alfonso Graziano, il ricorso veniva introitato per la definitiva decisione.

## DIRITTO

1.1. Alla base della domanda, che ha ad oggetto la restituzione di somme asseritamente dovute alla ricorrente sulla base di un rapporto convenzionale avente ad oggetto l'acquisto da parte dell'ENEL S.p.A. dell'energia idroelettrica prodotta dalla resistente mediante un impianto di produzione di energia idroelettrica, vi è sia la nota problematica che trae origine dall'obbligo, di cui al D.Lgs. n. 77/1999, che grava sulle società ed imprese produttrici di energia elettrica, di cedere la stessa, per la parte eccedente il proprio fabbisogno in auto consumo, all'ex Azienda elettrica di Stato, la quale immette poi l'energia prodotta nel circuito distributivo nazionale, sia una convenzione di cessione di energia "dedicata", disciplinante la cessione all'Enel di tutta l'energia idroelettrica prodotta dalla resistente impresa e non solo di quella c.d. eccedentaria.

1.2. Ricorda in termini generali il Collegio che la regolamentazione di siffatti rapporti riposa su delle convenzioni – quale quella che regola il caso all'esame - che l'Enel S.p.A. ha via via stipulato nel corso degli anni con le varie imprese produttori di energia, come l'impresa oggi intimata, sulla base di una convenzione tipo approvata con un DM del 1992.

Ed è da una di siffatte convenzioni, stipulata dalla ricorrente con l'odierna resistente, che scaturisce la controversia per cui è causa, nella quale l'Enel sostanzialmente domanda la condanna della resistente alla restituzione di somme asseritamente non dovute. In particolare la disputa di cui è causa inerisce alla cessione da parte di Idropadana ad Enel, dell'energia elettrica prodotta dalla prima nel periodo compreso tra il 1.1.1999 e il 31.12.1999. La vertenza trae origine dalla richiesta, formulata da Enel nei confronti di Idropadana, di restituzione, a titolo di conguaglio, di somme che quest'ultima aveva ricevuto da Enel per la cessione della predetta energia nel corso del 1999, somme assunte come eccedenti rispetto al dovuto.

1.3. La delineata sequenza fattuale, in uno alla preliminare notazione secondo cui la ricorrente ha convenuto in giudizio non una pubblica amministrazione e neanche un gestore privato di un pubblico servizio, a parere del Collegio getta piena luce sulla manifesta inammissibilità della domanda per radicale difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Invero, è dirimente la constatazione che la posizione giuridica che l'Enel S.p.A. aziona con la presenta domanda assume indubbia consistenza di diritto soggettivo, originando da un contratto stipulato iure privatorum, che regola diritti ed obblighi delle parti in una posizione di assoluta parità.

Occorre, dunque, al fine di individuare il Giudice fornito di giurisdizione sulla controversia, fare appello ai consueti e sperimentati canoni di riparto, incentrati sul combinato rilievo dei due elementi del petitum formale, vale a dire della richiesta che il ricorrente rivolge al Giudice, e, al contempo, del titolo della domanda, ossia della causa petendi, vale a dire dei fatti costitutivi fondanti la

richiesta formulata.

Siffatte pacifiche coordinate ermeneutiche sono state di recente sposate e chiaramente espresse dal Consiglio di Stato, che ha avuto modo di affermare che “la giurisdizione, a norma dell’art. 386 c.p.c., va determinata in base all’oggetto della domanda, dovendo essere preso in considerazione il cosiddetto “petitum” sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice (c.d. “petitum” formale) ma soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta (Consiglio di stato, Sez. IV, 16.7.2007. n. 4016).

Orbene, nel caso che viene oggi all’esame del Collegio, sia il petitum formale, cioè l’oggetto della domanda, sia il petitum sostanziale, ossia la causa petendi, sfuggono alla giurisdizione di questo Giudice, sostanziando il petitum formale la richiesta di condanna alla restituzione di somme afferenti ad un rapporto contrattuale; la causa petendi, ovvero sia il petitum sostanziale, pretese patrimoniali aventi natura di diritti soggettivi, relativi, di credito, la cui cognizione è devoluta, secondo le tradizionali regole del riparto, al Giudice Ordinario

2. Né, peraltro, potrebbe sostenersi la sussistenza, in subiecta materia, della giurisdizione esclusiva del giudice dell’Amministrazione e, come tale, l’estensione dell’alveo della sua cognizione alle materie involgenti diritti soggettivi, in forza dell’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, come modificato dalla l. 22.7.2000, n. 205.

Sarebbe agevole, al riguardo, opporre, infatti, che pur afferendo latissimo sensu la vertenza all’esame, all’ampia materia dei pubblici servizi – ma ciò solo per via del tutto indiretta e mediata e avendo ben chiaro che il servizio pubblico dell’energia elettrica rimane solo sullo fondo della vicenda - è del pari di palmare evidenza che la vicenda sostanziale per cui è controversia non si inquadra certo in una dinamica di pubblico servizio.

Ricorda all’uopo il Collegio che sono attratte alla giurisdizione amministrativa in materia di pubblici servizi, unicamente le controversie insorte tra l’ente pubblico titolare del servizio e il soggetto privato che di volta in volta abbia ricevuto in affidamento dal primo la gestione dell’attività di pubblico servizio, potendo vertere la controversia vuoi sulla corretta individuazione del gestore, vuoi sulla correttezza o meno della procedura seguita a tal fine, vuoi sulla stessa tipologia di figura o modello gestorio prescelti.

Rientrano parimenti nella giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici anche le controversie promosse da privati e non aventi ad oggetto meri rapporti di utenza ma involgenti la conformità al parametro normativo delle dinamiche e dei rapporti che si situano a monte e costituiscono necessario presupposto ontologico – funzionale degli stessi rapporti di utenza, come ad esempio le vertenze afferenti alle tariffe dei servizi pubblici, atti generali che assurgono poi ad elementi costitutivi delle fattispecie negoziali che danno vita ai singoli contratti di somministrazione o utenza, riservati alla cognizione del Giudice ordinario.

Del pari attratte all'alveo della giurisdizione esclusiva, sono, per espressa previsione dell'art. 33, d.lgs. n. 80/1998, le controversie inerenti la vigilanza sul credito e sulle assicurazioni private.

Viceversa, un rapporto, come quello all'esame, sorto tra un gestore di un pubblico servizio nazionale, quale l'energia elettrica, ed un'impresa privata che abbia ceduto al primo, sulla base di una convenzione stipulata iure civili, l'energia prodotta e le cui pattuizioni vengano invocate per domandarne l'esatto adempimento o per fondare la richiesta di condanna ad un credito avente causa dall'esecuzione delle prestazioni obbligatorie dedotte, si pone ad avviso del Collegio chiaramente al di fuori degli ambiti delle controversie ascrivibili allo schema concettuale e normativo della nozione di pubblico servizio.

Acclarato, dunque, che la controversia per cui è causa sfugge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e dovendosi dunque determinare la giurisdizione sulla scorta delle ordinarie regole di riparto, l'evidente delineata consistenza di diritto soggettivo che è da riconoscere alla posizione soggettiva di cui la ricorrente chiede tutela, impone di concludere che questo Giudice è sfornito di giurisdizione sulla domanda.

Consegue quindi la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

La particolarità della questione scrutinata suggerisce, peraltro, al Collegio di disporre l'integrale compensazione delle spese di causa tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronun-ciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 08/05/2008 con l'intervento dei Magi-strati:

Franco Bianchi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO